

***"Disegno di Legge n. 848 bis"***

Nell'ambito del disegno di legge n. 848 bis, è indispensabile che siano introdotte le seguenti norme che traggono origine dall'Avviso Comune del 16 dicembre 2003 in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia, sottoscritto alla presenza del Sottosegretario Sacconi.

Le parti sociali hanno concordato che le seguenti norme si configurano quali misure strategiche finalizzate alla riduzione del costo del lavoro per le imprese adempienti, incentivando pertanto la regolarità contributiva e fiscale, con la caratteristica di non richiedere risorse finanziarie per la loro copertura, in quanto incidono su risorse già esistenti oppure si autofinanziano con il gettito derivante dall'emersione di parte delle retribuzioni.

***- Cassa integrazione guadagni ordinaria***

Con riferimento all'aliquota retributiva per gli operai edili occorre ridurre l'attuale misura del 5,20% a quella del 2,20%, in vigore per gli altri comparti industriali.

Si sottolinea che la gestione edilizia della CIG, sulla base dei dati dell'Inps, presenta un avanzo di esercizio nel 2003 di più di 300 milioni di euro, portando l'avanzo patrimoniale complessivo a circa 2000 milioni di euro (vedi tabella allegata).

***- Decontribuzione dei superminimi individuali e dei trattamenti retributivi per le ore di lavoro straordinario***

Si chiede la decontribuzione dei superminimi individuali e dei trattamenti retributivi per le ore di lavoro straordinario.

I superminimi e gli straordinari concorrerebbero a formare l'imponibile fiscale, incrementando in tal modo con la loro emersione le entrate dell'erario.

La decontribuzione produrrebbe ulteriori risorse pure per la previdenza complementare, in quanto le parti sociali hanno concordato, anche con l'Avviso Comune, di destinare parte dell'importo decontribuito alla previdenza di settore.

**- Art. 29 L. 341/95**

La norma, come è noto, prevede una riduzione contributiva pari all'11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alla Cassa Edile, che versano i contributi sull'orario contrattuale di settore.

L'operatività della norma è subordinata, ogni singolo anno, all'emanazione di un decreto interministeriale.

Poiché è stata confermata da circa 10 anni l'efficacia di tale disposizione, si richiede la sua trasformazione in norma strutturale.